|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 28 maggio 2021

Adozione del «Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento

della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi

fieristici». (21A03452)

(GU n.135 del 8-6-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa

del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure

urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in

particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le

linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del

2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della

salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa

con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;

Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18

maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021,

continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato

in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, con il

quale e' stato adottato il «Piano strategico nazionale dei vaccini

per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2», ai sensi dell'art.

1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante

«Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la

prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 costituito dal documento

recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui

al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti

SARS-COV2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato

tecnico scientifico;

Visto il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per

il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e

negli eventi fieristici», predisposto dall'Associazione esposizioni e

fiere italiane;

Preso atto del parere del Comitato tecnico scientifico espresso

nella seduta n. 18 del 14 maggio 2021 in merito al predetto

protocollo, contenente specifiche e aggiuntive misure precauzionali;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del

richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il documento recante

«Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi

fieristici»;

Emanano

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2,

le attivita' fieristiche di cui all'art. 7, comma 1, del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si svolgono nel rispetto del

«Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi

fieristici», che costituisce parte integrante della presente

ordinanza, e, in coerenza con le raccomandazioni contenute nel

verbale n. 18 del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico scientifico, la

partecipazione alle attivita' connesse all'organizzazione dell'evento

fieristico e' consentita esclusivamente a coloro che siano in

possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.

9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come integrato

dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data

della sua adozione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma

1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne

di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2021

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.

1854

PROTOCOLLO AEFI DI

REGOLAMENTAZIONE

PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE

MANIFESTAZIONI E NEGLI EVENTI

FIERISTICI

Adeguamento Febbraio 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

Vedi allegato.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |